

REGOLAMENTO (CE) N. 712/95 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1799/94 relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in seguito all'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)⁽¹⁾, completato da uno scambio di lettere⁽²⁾ che proroga l'applicazione dell'accordo sino al 31 dicembre 1991, la Comunità si è impegnata ad adottare determinate misure;

considerando che la Comunità ha applicato tali misure nel 1994 a norma del regolamento (CE) n. 532/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che proroga le disposizioni prese nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽³⁾; che, nel 1995, tali misure si applicano sino al 30 giugno a norma del regolamento (CE) n. 3231/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 relativo ad alcune disposizioni derivanti dalla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre misure necessarie a fini di semplificazione⁽⁴⁾; che le disposizioni relative alle importazioni contemplate dal regolamento (CE) n. 532/94 sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1799/94⁽⁵⁾; che occorre pertanto prorogare sino al

30 giugno 1995 l'applicazione del regolamento (CE) n. 1799/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1799/94 è modificato come segue:

1. nel titolo e all'articolo 2, paragrafo 1, i termini « per il 1994 » sono sostituiti dai termini « per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 »;
2. il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente

• *Articolo 1*

Le importazioni da paesi terzi destinate all'immissione in libera pratica in Spagna, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, di un quantitativo massimo di 1 milione di tonnellate di granturco e di 0,15 milioni di tonnellate di sorgo, si effettuano alle condizioni definite dagli articoli che seguono.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PUECH

⁽¹⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 17.